



SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DEL PARCO DI VILLA REVEDIN BOLASCO A CASTELFRANCO VENETO (TV).

Articolo 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'Università di Padova conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori di restauro conservativo delle statue equestri che fanno parte dell'Anfiteatro della Cavallerrizza del parco di Villa Bolasco, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica.

L'Appaltatore, dopo accertamenti, vagliate le circostanze di tempo e di luogo, si impegna ad assumere, come di fatto con il presente atto assume, l'obbligo di eseguire i lavori sopra descritti, in totale conformità alla documentazione di progetto.

L'importo contrattuale, al netto dell'IVA, corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo totale a base d'appalto.

Tale somma sarà soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Non è dovuta alcuna anticipazione.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Articolo 2 - PREZZI

I prezzi sui quali andrà applicato il ribasso vengono desunti dal Computo Metrico Estimativo.

Articolo 3 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora l'Amministrazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tali variazioni saranno valutate mediante il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Qualora tra i prezzi suddetti non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 163 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 4 - OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA DEI LAVORI

1. I lavori vengono affidati, ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, dall'Università ed accettati dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti:
 - a) tutta la documentazione progettuale;
 - b) il capitolato generale d'appalto;
 - c) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa e Tecnica; il presente Schema di Contratto d'appalto;
 - d) il computo metrico estimativo;
 - e) il piano di sicurezza e coordinamento e loro allegati;
 - f) il cronoprogramma;
 - g) le polizze di garanzia;
 - h) la dichiarazione d'offerta economica.

I suddetti documenti si intenderanno facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

2. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente schema di contratto, nonché a quanto previsto e/o desumibile sia dalla documentazione progettuale sia da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli stessi, adottando tutti i provvedimenti necessari, anche nel rispetto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; a tale scopo l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e all'Amministrazione il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche;
 - b) osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopradette costituisce inadempienza del presente contratto ed è soggetto alle sanzioni di legge;
 - c) permettere, su ordine della D.L. e sentito il Coordinatore per la Sicurezza, l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese che operano nella stessa area o in aree limitrofe, concedendo nell'area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese;
 - d) consegnare gli oggetti e opere di valore, diverse da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori;
 - e) non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.;
 - f) mantenere il divieto di ingresso al cantiere alle persone non espressamente autorizzate dall'Amministrazione o dalla D.L.;
 - g) garantire la presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, anche ai fini previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di gradimento della D.L., il quale curi personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L.;
 - h) assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell'Appaltatore il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (O.S.A.P.);
 - i) provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio;
 - j) provvedere a proprio carico e spese a tutti i costi ed oneri relativi agli allacciamenti necessari per l'esecuzione di lavori;
 - k) curare, senza alcun onere per l'Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta;
 - l) redigere in scala adeguata un rilievo grafico dei manufatti lapidei sul quale andranno riportati e documentati con apposite leggende le opere effettivamente eseguite. In particolare l'Impresa dovrà documentare per ogni complesso lapideo (statua umana o equestre) con apposita "mappatura" tutti gli interventi effettuati, dovrà inoltre essere prodotta una idonea ed esauriente documentazione fotografica realizzata prima, durante e dopo gli interventi di restauro. Gli elaborati saranno prodotti in formato cartaceo ed elettronico (files PDF e sorgenti), La documentazione cartacea dovrà essere firmata e datata e controfirmata per accettazione dalla D.L.- La consegna della documentazione e la relativa accettazione

della DL (entro 30 gg. dalla consegna) costituiscono requisito vincolante per il pagamento della rata di saldo. E' opportuno che la produzione e la verifica di tale documentazione avvenga in modo continuativo in corso d'opera, o quantomeno in occasione dell'emissione degli Stati di Avanzamento.

Inoltre resta confermato che l'Appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato le situazioni che sono state oggetto della dichiarazione di cui all'art. 106 comma 2 del D.P.R. 207/2010;

- m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - q) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, mezzi d'opera, ecc. e lo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
 - r) gli oneri e le spese per l'esecuzione di tutte le verifiche e prove preliminari, finali e di attestazione di regolare esecuzione, esperienze ed esame sui materiali, lavorazioni ed opere finite, che verranno in ogni tempo ordinati a esclusivo giudizio della D.L., conformemente alle leggi e Regolamenti vigenti in materia ed alle prescrizioni delle Norme Tecniche, compreso il prelievo dei campioni e loro trasporto o spedizione presso gli istituti e laboratori ufficiali, che saranno di volta in volta indicati dalla D.L. Dei campioni prelevati potrà essere ordinata la conservazione, nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma dell'Appaltatore e della D.L. nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
 - s) la produzione di tutte le certificazioni comunque richieste dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante nel numero massimo di nr. 3 copie + copia in formato pdf, i files in formato sorgente; i documenti dovranno essere consegnati previa loro opportuna catalogazione ad es. per tipologia di certificazione...;
 - t) il ripristino, una volta ultimati i lavori dell'area esterna di cantiere, in particolare il manto erboso, nello stato esistente in precedenza alla sua presa in carico, avvenuta con la consegna dei lavori. Tale adempimento verrà verificato in contraddittorio con la DL e costituirà condizione per lo svincolo della rata di saldo.
3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati nel presente articolo, e quanto altro indicato nei vari tipi del progetto nel suo insieme, è compreso nell'importo contrattuale.

Articolo 5 - ESECUZIONE DEI LAVORI - LAVORI IMPREVISTI

Tutti i lavori compresi nel presente atto dovranno essere eseguiti secondo il progetto e le eventuali prescrizioni e modalità, anche se qui non espressamente enunciate, che la Direzione Lavori avesse da stabilire durante l'esecuzione delle opere. La Ditta è tenuta ad eseguire anche i lavori e

le prestazioni che eventualmente occorressero per la perfetta esecuzione dell'intervento, oltre a quelle designate nel presente atto.

Articolo 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006. La Ditta con il presente atto si assume la piena ed incondizionata responsabilità di eventuali danni alle persone ed alle cose che si potessero verificare durante l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore dovrà nominare un tecnico responsabile per la sicurezza. In sostituzione del suddetto sarà ritenuto responsabile il titolare che fin d'ora si dichiara perfettamente idoneo a tale mansione. Ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 la Ditta dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali nonché un elenco dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dello stesso.

Articolo 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato alla Ditta cedere o subappaltare, anche in parte, l'opera ed i servizi assunti, tranne che ciò non avvenga per espresso consenso di questa Amministrazione. I lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Disciplinare di Gara e dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato, l'Università resta completamente estranea al rapporto intercorrente tra la Ditta e l'impresa subappaltatrice. La Ditta appaltatrice resta sempre l'unica responsabile nei confronti dell'Università della buona e regolare esecuzione di tutti i lavori.

Articolo 9 – DURATA DEI LAVORI - PENALITA'

I lavori dovranno svolgersi in giorni 420 naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria, ai sensi dell'art.145 del D.P.R. n. 207/2010, è stabilita nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 10 - SOSPENSIONI DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Articolo 11 - PAGAMENTI - CONTO FINALE

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196); il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente in caso di inadempimento a dette previsioni normative da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, entro 7 (sette) giorni dall'accensione dello stesso conto.

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto che verranno emessi ogni qualvolta, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, il suo credito, netto da qualsiasi pattuita ritenuta contrattuale e di legge e comprendente gli oneri per la sicurezza, raggiunga la somma di € 70.000,00=, mediante emissione di certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, verificata nelle misure in contraddittorio con la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente schema di contratto, e per la relativa quota degli oneri per la sicurezza, previo accertamento della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere e del pagamento dei subappaltatori.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per legge o per contratto, salvo facoltà della D.L. di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di certificato di regolare esecuzione.

Al raggiungimento della suddetta somma di € 70.000,00= di lavori eseguiti, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l'indicazione della data: entrambe tali attività dovranno essere svolte entro il termine di giorni 30.

Il pagamento dei lavori eseguiti avverrà a 30 gg. dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della regolarità contributiva e verifica Equitalia ex art. 48 bis DPR 602/73, ove prevista, ovvero a 30 giorni dall'emissione del predetto certificato qualora la fattura pervenga con data anteriore a detto certificato.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta, oltre a quanto prescritto dall'Art. 4 comma 2-I, alle verifiche di regolare esecuzione e all'accertamento della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere e al pagamento dei subappaltatori. Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con la relazione di cui all'articolo 200 del D.P.R. n. 207/2010. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 12 – SPESE CONTRATTUALI E ACCESSORIE

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, o che da esso possono derivare, sono a totale carico dell'appaltatore.

Articolo 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134, 135 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (compreso il mancato invio delle fatture quietanzate dei subappaltatori nei termini previsti);
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alle norme vigenti in materia o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Il contratto è, inoltre, risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006; il contratto è, altresì, risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel

caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto definitivo posto a base di gara che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, dopo aver provveduto ai relativi accertamenti, si procede, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, si applica quanto previsto dagli artt. 139 e 140 del D.Lgs. 163/2006.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non sia avvalsa delle facoltà previste dall'art. 140, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006.

E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 14 - CLAUSOLA ARBITRALE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Foro di Padova.

Articolo 15 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Articolo 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Università informa l'Appaltatore che saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Per quanto non regolamentato dal presente contratto si rinvia alle norme del D. Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del D. M. n. 145/2000.

Il presente schema di contratto è composto da n. 7 pagine, articoli 16, e la sottoscrizione che segue dello stesso comporta l'accettazione integrale di tutte le clausole ivi previste.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

(sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o, in caso di raggruppamento temporaneo, dalla capogruppo mandataria)